

PAN 2016



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Piano assicurativo agricolo 2016

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO il Programma nazionale di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

rr



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto - del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;

CONSIDERATO in particolare il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;

CONSIDERATE le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte in data 30 novembre 2015, della Regione Liguria in data 2 ottobre 2015, della Regione Lombardia in data 22 ottobre 2015, della Regione Friuli Venezia Giulia del 7 ottobre 2015, della Regione Veneto del 30 novembre 2015, della Regione Emilia Romagna in data 12 ottobre 2015, della Regione Toscana del 20 2 ottobre 2015, della Regione Marche in data 21 ottobre 2015, della Regione Umbria in data 5 ottobre 2015, della Regione Lazio in data 9 ottobre 2015, della Regione Molise in data 15 ottobre 2015;

CONSIDERATE le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;

RITENUTO di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale ;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 dicembre 2015;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili)

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2016, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2

(Determinazione dei valori assicurabili)

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizootie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche

dy



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 37, del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

Articolo 3

(Combinazioni dei rischi assicurabili)

1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie culturali delle specie vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
 - b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
 - c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) + eventualmente 1 o entrambe le avversità accessorie;
 - d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (Avversità catastrofali).
3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purché siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.
4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere riferita al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

dy



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2 comma 16 del Regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.
6. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.
7. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizootie, elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
8. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
9. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.
10. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
11. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:
 - a. l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 2 coltivata all'interno di un territorio comunale;
 - b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 elenco 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;
 - c. Le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'elenco 1.3 all'interno di un territorio comunale.
12. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto/comune.

M



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 4

(Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni)

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1 comma 1 del Decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del Decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, articolo 14, comma 12.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori e il Ministero sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato in premessa, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto/allevamento/superficie, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

Articolo 5

(Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili)

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
2. Nell'allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

7



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
 - a) polizze con soglia di danno, relative a
 - 1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 4) allevamenti / andamento stagionale avverso / mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
 - b) polizze senza soglia di danno, relative a :
 - 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Articolo 6

(Termini di sottoscrizione delle polizze)

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
 - a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;
 - b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
 - c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
 - d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
 - e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre.

My



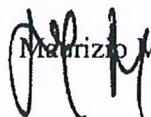
*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 7
(modifiche al Piano)

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,


Maurizio Martina





ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI	FORAGGERE	Segue FRUTTICOLE VARIE
AVENA	ERBA MEDICA	RIBES
FARRO	ERBAI	UVA SPINA
FRUMENTO	FAVINO	ALTRE FRUTTICOLE
GRANO SARACENO	LOIETTO	FRUTTA IN GUSCIO
MAIS	SULLA	MANDORLE
MIGLIO	TRIFOGLIO	NOCCIOLE
ORZO	LUPINELLA	NOCI
RISO	COLTURE INDUSTRIALI	PISTACCHIO
SEGALE	ARBOREE DA BIOMASSA	ORNAMENTALI
SORGO	ERBACEE DA BIOMASSA	PIANTE FLORICOLE
TRITICALE	BARBABIETOLA ZUCCHERO	FRONDE ORNAMENTALI
OLEAGINOSE	PATATE	VIVAI ARBOREE E ERBACEE
COLZA	PIOPPA	VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
SENAPE	TABACCO	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
GIRASOLE	SUGHERETE	VIVAI DI VITI
SOIA	TESSILI	VIVAI DI PIANTE ERBACEE
ORTICOLE	CANAPA	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
AGLIO	LINO	Arbusti
ASPARAGO	POMACEE	Erbacee perenni
BARBABIETOLA ROSSA	MELE	Piante da fiore
BIETA	PERE	Palme
BROCCOLI	DRUPACEE	Rampicanti
CARCIOFI	ALBICOCHE	Siepi
CARDO ALIMENTARE	CILIEGE	Alberi ornamentali sempreverdi
CAROTA	NETTARINE	Alberi ornamentali caducifoglie
CAVOLFIOR	PESCHE	Rosai
CAVOLO	SUSINE	Altre ornamentali
CETRIOLI	AGRUMI	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN
CIPOLLE	ARANCE	PIENO CAMPO
COCOMERI	BERGAMOTTO	Siepi
FINOCCHI	CEDRO	Alberi ornamentali sempreverdi
FRAGOLE	KUMQUAT	Alberi ornamentali caducifoglie
INSALATE	LIMONI	Altre ornamentali
MELANZANE	MANDARANCE	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
MELONI	MANDARINI	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PEPERONI	POMPELMI	PIANTE AROMATICHE
POMODORI	SATSUMA	ANICE
PORRO	OLIVICOLE	BASILICO
RADICCHIO	OLIVE DA OLIO	CORIANDOLO
RAVANELLO	OLIVE DA TAVOLA	PEPERONCINO
SCALOGNO	VITICOLE	PREZZEMOLO
SEDANO	UVA DA TAVOLA	ALTRE AROMATICHE
SPINACI	UVA DA VINO	ALTRE COLTURE
ZUCCA	FRUTTICOLE VARIE	MIRTO
ZUCCHINA	ACTINIDIA	ROSA CANINA
LEGUMINOSE	CACHI	ZAFFERANO
ARACHIDE	CASTAGNE	PIANTE OFFICINALI
CECI	FICHI	PRODUZIONI sotto serre e tunnels
CICERCHIE	FICHI D'INDIA	PRODUZIONI protette da reti antigrandine
FAGIOLI	GELSO	PRODUZIONI protette da impianti antibrina
FAGIOLINI	LAMPONI	PRODUZIONI DA SEME
FAVE	MIRTILLI	GOJI
LENTICCHIE	MORE	FUNGHI COLTIVATI
LUPINI	NESPOLO DEL GIAPPONE	QUINOA
PISELLI	MANGO	

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 - Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA -- strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI -- strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE - TROMBA D'ARIA - ECESSO DI NEVE - VENTO FORTE - URAGANO - FULMINE - ECESSO DI PIOGGIA - GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)

CORINEO
VIROSI
FLAVESCENTZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

hy

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltativa:

SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatoria:

NEWCASTLE

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
TRICOMONIASI AVIARIA
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI

hy

INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFUENZA EQUINA

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZONOSI
DERMATOFITOSI

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

144

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

UVA	MANDORLE
UVA DA VINO	NOCCIOLE
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	NOCI
UVA DA TAVOLA	PISTACCHI
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	GIUGGIOLE
FRUTTA	MELAGRANE
ACTINIDIA	AVOCADO
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	CEREALI
ALBICOCCHIE	AVENA
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FARRO
CILIEGE	FRUMENTO DURO
CILIEGIE PROTETTE	FRUMENTO TENERO
NETTARINE	GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE
NETTARINE PRECOCI	DA BIOMASSA (Orzo, Frumento, Segale e Triticale)
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MIGLIO
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	ORZO
MELE	SEGALÉ
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	TRITICALE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUMENTO DURO SEME
PERE	FRUMENTO TENERO SEME
PERE PRECOCI	ORZO SEME
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	SEGALÉ DA SEME
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	RISO
PESCHE	RISO INDICA
PESCHE PRECOCI	MAIS E ALTRE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MAIS DA GRANELLA
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MAIS DA SEME
SUSINE	MAIS DOLCE
SUSINE PRECOCI	MAIS DA INSILAGGIO
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MAIS DA BIOMASSA
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	SORGO
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)	SORGO DA BIOMASSA
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)	GRANO SARACENO
BERGAMOTTI	ORTIVE E ORNAMENTALI
CEDRO	AGLIO
KUMQUAT	ASPARAGO
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)	BIETA DA COSTA
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)	BIETA LISCIA DA TAGLIO
MANDARANCE	BROCCOLETTO
MANDARANCE PRECOCI	BROCCOLO
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)	CARCIOFO
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)	CARDO
POMPELMI	CAROTA
SATSUMA	CAVOLIORE
CACHI	CAVOLO CAPPUCCIO
CASTAGNE	CAVOLO VERZA
FICHI	CAVOLO NERO
FICHI D'INDIA	CETRIOLI
GELSI	CIPOLLE
LAMPONI	CIPOLLINE
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,	COCOMERI
MIRTILLI PROTETTI	FINOCCHI
MIRTILLI	FIORI DI ZUCCHINA
MORE	FRAGOLE
MORE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRAGOLE PROTETTE
NESPOLE DEL GIAPPONE	INSALATE
MANGO	MELANZANE
RIBES	MELONI
RIBES SOTTO RETE ANTIGRANDINE	PEPERONI
UVA SPINA	PORRO
	RADICCHIO
	LATTUGA
	CICORIA

Segue ORTIVE E ORNAMENTALI	Segue VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
ENDIVIA	Rampicanti
RAPA	Siepi
BARBABIETOLA ROSSA	Alberi ornamentali sempreverdi
RAVANELLO	Alberi ornamentali caducifoglie
SCALOGNO	Rosai
SEDANO	Altre ornamentali
SEDANO DA SEME	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
SOIA EDAMAME	Siepi
SPINACI	Alberi ornamentali sempreverdi
ZUCCA	Alberi ornamentali caducifoglie
ZUCCHINA FIORE	Altre ornamentali
ZUCCHINE	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
FAGIOLI	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
FAGIOLINI	VIVAI DI PIOPPI
FAVE	VIVAI DI VITI.
PISELLI	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PISELLI SEME	ALTRE COLTURE
BARBABIETOLA ROSSA SEME	ARACHIDI
CAROTA SEME	CECI
CAVOLFIOR SEME	CICERCHIA
CAVOLI SEME	FAVINO
CETRIOLI SEME	FAVINO DA SEME
CICORIA SEME	LENTICCHIE
CIPOLLA SEME	LUPINI
FINOCCHIO SEME	ERBA MEDICA
FAGIOLO SEME	ERBA MEDICA SEME
FAGIOLINO SEME	ERBAI GRAMINACEE
INDIVIA SEME	ERBAI LEGUMINOSE
LATTUGHE SEME	ERBAI MISTI
PORRO SEME	LOIETTO
RAPA SEME	LOIETTO DA SEME
RAVANELLO SEME	LUPINELLA
SPINACIO SEME	PISELLO PROTEICO
ZUCCA SEME	PRATO
ZUCCHINE SEME	PRATO PASCOLO
ORTICOLE SOTTO SERRA	SULLA
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	TRIFOGLIO
FLORICOLE IN PIENO CAMPO	TRIFOGLIO SEME
FLORICOLE SOTTO SERRA	ERBACEE DA BIOMASSA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	ARBOREE DA BIOMASSA
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	PIOPPO
POMODORI	SUGHERETE
POMODORO CONCENTRATO	CANAPA
POMODORO DA TAVOLA	CANAPA DA SEME
POMODORO PELATO	LINO
ALTRE INDUSTRIALI	ANICE
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	ANICE STELLATO
COLZA	ANICE STELLATO DA SEME
SENAPE	BASILICO
GIRASOLE	BASILICO DA SEME
SOIA	CORJANDOLO
PATATA	CORIANDOLO DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME	CRESCIONE DA SEME
COLZA SEME	LINO DA SEME NON TESSILE
GIRASOLE SEME	ANETO DA SEME
PATATA DA SEME	PEPERONCINO
TABACCO	PREZZEMOLO
OLIVE	PREZZEMOLO SEME
OLIVE OLIO	RUCOLA SEME
OLIVE TAVOLA	MIRTO
VIVAI	ROSA CANINA
ASTONI PIANTE FRUTTO	ZAFFERANO PISTILLI
NESTI DI VITI	ZAFFERANO BULBI
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	LUPPOLO
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	FIENO GRECO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	BORRAGINE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO	PIANTE AROMATICHE
Arbusti	PIANTE OFFICINALI
Erbacee perenni	GOJI
Pianta da fiore	FUNGHI COLTIVATI SOTTO PROTEZIONE
Palme	QUINOA

ALLEGATO 3

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'articolo 3 comma 2 e all'articolo 8 comma 2), calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

STRUTTURE

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai

due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA. I dati relativi ai nuovi assicurati sono esclusi dalla metodologia per il calcolo dei parametri.

LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, Pianta di vite Portinnesto, Vivai di Vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

M

ALLEGATO 4

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

1 - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alla produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche

l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'articolo 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;

- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

h